

ORIGINALE

P.U. 126-1//2024 - Liquidazione controllata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

L.C. 31/24
SENT. 128/24
REP. 251/24

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin	Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice

riunito in camera di consiglio

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso
da

LUCA GIRONI (C.F.: GRNLCU87M21F205B), residente in Cologno Monzese (MI), Viale Emilia n.55, assistito dagli Avv.ti Edoardo Meucci Majore e Sara Luppi, presso il cui studio in Milano, Via Fontana n.14, ha eletto domicilio giusta procura in atti

CONCLUSIONI

"Per tutto quanto sopra, il signor LUCA GIRONI, ut supra, chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale,

ai sensi degli artt. 268 e segg. CCII, adottare i provvedimenti di cui all'art. 270 CCII e in particolare:

-dichiarare con sentenza l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo al Signor LUCA GIRONI;

-nominare il Giudice delegato e il liquidatore nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di Gestore della Crisi, formulando specifica istanza in tal senso;

-ordinare al debitore il deposito entro i termini di legge (non essendo società o soggetto tenuto alle scritture contabili) l'elenco dei creditori (già comunque allegato al presente ricorso);

-assegnare ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore, nonché ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la



domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

-autorizzare il debitore, in considerazione delle ragioni esposte nel ricorso e visto l'art. 514 c.p.c., ad utilizzare i beni personali facenti parte del suo patrimonio;

-ordinare la trascrizione, a cura del liquidatore, della sentenza presso gli uffici competenti e disporre idonea pubblicità della presente domanda e dell'emananda sentenza;

-disporre che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda di liquidazione;

-sospendere dal deposito della presente domanda di liquidazione, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, II e III comma c.c.;

-tenuto conto delle spese di mantenimento indicate e dei redditi percepiti, fissare la somma destinata al sostentamento della ricorrente in un importo pari a Euro 1.300,00 per n.12 mensilità, da escludersi pertanto della procedura di liquidazione, autorizzando il ricorrente ai sensi dell'art. 268, IV comma, CCII a trattenere la ridetta somma nonché all'utilizzo del conto corrente acceso presso Banca Intesa n. 13244 presso il quale verrà nuovamente accreditata, entro i limiti ridetti, la retribuzione mensile, autorizzando, contestualmente, il versamento delle somme ulteriori su apposito conto corrente intestato alla procedura;

-fissare la durata della procedura nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 2, comma 2bis, Legge n.89/2001;

-ammettere il debitore al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che eventualmente non verranno soddisfatti".

*

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 08 maggio 2024, LUCA GIRONI ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura della propria liquidazione controllata, precisando l'origine della situazione di sovraindebitamento ed esponendo in particolare quanto segue:

- di essere stato titolare della impresa individuale L.G. TESSILE nel periodo 1° marzo 2007 – 04 maggio 2012, la quale era stata chiusa e cancellata dal Registro delle Imprese stante la scarsa redditività e le difficoltà operative incontrate;
- di aver maturato in relazione a tale attività imprenditoriale un'importante esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, originariamente pari ad € 133.048,85 e successivamente aggravatasi a seguito della notifica di ulteriori cartelle esattoriali;
- di non riuscire a saldare quanto dovuto nonostante le rateizzazioni ottenute ed il parziale saldo di alcuni di detti debiti e pur avendo nel frattempo trovato stabile occupazione quale lavoratore dipendente presso la società Doc Congress S.r.l., con contratto a tempo indeterminato, a far data dal 1° luglio 2019 e con uno stipendio mensile di circa 1.500/1.600,00 euro netti.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, Dott.ssa Denise Mapelli, la quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, concludendo che *"le informazioni assunte e la documentazione prodotta dal debitore sia completa e attendibile (art. 39, 268 e 269 CCII)"*.



La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII, atteso che dal ricorso e dalla relazione del Gestore emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede nel Comune di Cologno Monzese, ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.

Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *m-bis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita oltre a quanto previsto dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dall'ulteriore documentazione - eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del debitore - in



quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto dello stato di sovraindebitamento.

Il Sig. LUCA GIRONI ha depositato tutta la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII.

La relazione del Gestore è adeguatamente motivata, corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.

Reputa il Collegio che l'istanza sia stata legittimamente presentata.

Come emerge dal ricorso, il ricorrente è stato imprenditore fino alla data del 04 maggio 2012 della ditta individuale L.G. TESSILE, svolgente attività di noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli da vestiario. Inoltre, da visure effettuate d'ufficio, non risulta che il debitore eserciti attualmente attività di impresa.

Il GIRONI risulta attualmente assunto presso la società Doc Congress S.r.l., con contratto a tempo indeterminato, a far data dal 1° luglio 2019, percependo uno stipendio mensile netto pari ad € 1.500,00/1.600,00 circa.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento che troverebbe la causa nell'andamento negativo dell'attività imprenditoriale della L.G. TESSILE.

A fronte dell'attivo così indicato:

- a. Reddito da lavoro dipendente pari ad € 1.500,00/1.600,00 netti mensili circa;
- b. Conto corrente n. 13244 acceso presso Banca Intesa, avente un saldo positivo di € 432,04 aggiornato al 31 marzo 2024.

Altri Beni

Il Gestore della Crisi ha evidenziato che il Sig. Gironi non è proprietario di alcun bene immobile, vivendo in affitto presso l'abitazione di residenza insieme alla compagna; per quanto concerne i beni mobili registrati, il ricorrente non è attualmente titolare di alcuno di detti beni, essendo stato precedentemente titolare di una autovettura e locatario di un furgone, per i quali veniva presentata denuncia di perdita di possesso in data 23 aprile 2016 e 18 gennaio 2012 rispettivamente, ed utilizzando attualmente una vettura aziendale per la quale sostiene esclusivamente le spese strettamente correlate all'uso della stessa.

L'esposizione debitoria complessiva è pari ad € 134.379,11 come di seguito specificato:



ID	Creditore	CHIRO- GRAFO	PRIV- LEGIATO	TOTALE	Descrizione	Garanzia iscrizioni	Documentazione di supporto	Data di origine del debito
1	Agenzia delle Entrate Riscossione	25.074,33	107.974,52	133.048,85	Debito iscritto a ruolo, imposte e tributi vari (Irpef, Iva, Irap, Irap, addizionali, contributi IVS, ecc.)	Richiesta dichiarazione ex art. 75bis DPR 602/1973	Circularizzazione Estratti a ruolo Richiesta dichiarazione art. 75bis DPR 602/1973	2007 - 2012
2	INPS	17,05	-	17,05	Residuo debito da Gestione Lavoratori autonomi Artigiani e Commercianti, non risultante iscritto a ruolo	-	Circularizzazione	2011
3	Avv. E. Meucci Majore e Avv. Sara Luppi	-	1.313,21	1.313,21	Debito per assistenza professionale nell'ambito della procedura di sovraindebitamento (Occ 132/23 e LC)	-	Circularizzazione	2023
Totale		25.091,38	109.287,73	134.379,11				

a cui vanno aggiunte le spese della presente procedura pari a residui complessivi € 5.187,49, e
precisamente:

SPESE IN PREDEDUZIONE	
OCC e Gestore, al lordo di oneri di legge e spese anticipate, al netto dell'acconto	1.693,14
Liquidatore, stima al lordo di oneri di legge	1.643,59
Servizi amministrativi (stima 155,00 euro/una tantum, stima 50,00 euro/annuo)	355,00
Pubblicità decreto di omologa (Giornale a edizione locale), stima	500,00
Fondo generico (spese bancarie, altre spese vive impreviste)	1.000,00
Totale stimato	5.187,49

Va inoltre considerato il fabbisogno personale mensile.

Le spese correnti di sostentamento sono state autocertificate in € 1.300,00 mensili, così
dettagliate:

ELENCO SPESE DI MANTENIMENTO SIG. LUCA GIRONI	
Cura personale	€ 100,00
Spesa alimentare e manutenzione abitazione	€ 400,00
Utenze	€ 100,00
Spese mediche	€ 50,00
Canone di locazione abitazione	€ 350,00
Uso auto aziendale	€ 100,00
Varie (canoni bancari, imposte Tari, aumenti utenze, ecc.)	€ 200,00
Totale medio mensile	€ 1.300,00

Sulla base di quanto precede deve ritenersi sussistente la situazione di sovraindebitamento del
ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, poiché il suo patrimonio personale non
consente la soddisfazione regolare e quindi integrale, tempestiva e con mezzi ordinari, delle
obbligazioni assunte.

*



Piano proposto

A fronte della su descritta situazione, il ricorrente non ha dettagliato uno specifico piano per rientrare dalla propria esposizione debitoria, dovendosi dunque sottintendere che tale obiettivo verrà perseguito attraverso la messa a disposizione del proprio reddito da lavoro dipendente che risulterà ancora nella sua disponibilità dopo il sostentamento delle spese di fabbisogno, del saldo positivo giacente sul conto corrente di cui è intestatario nonché con qualsivoglia ulteriore attività che perverrà nel corso di svolgimento della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

La somma da destinare al mantenimento dovrà, comunque, essere determinata dal giudice delegato, già evidenziandosi che quanto destinato alla procedura non può comunque essere inferiore al quinto pignorabile.

Sul pignoramento del quinto dello stipendio

In data 22 maggio 2024 il ricorrente ha depositato informativa e allegata documentazione evidenziando che in data 20 maggio 2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva ha notificato a Doc Congress S.r.l. (datore di lavoro del ricorrente) l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72bis DPR n. 602/1973..

Sul punto, va dichiarata la non opponibilità alla procedura del pignoramento dei crediti effettuato da Agenzia delle Entrate Riscossione, trattandosi da un lato di credito futuro che sorge solo quando matura il diritto a percepire il rateo mensile e stante, dall'altro, la natura concorsuale della procedura in esame che determina, sin dal momento della sua apertura, l'applicazione dei principi di universalità, segregazione del patrimonio e rispetto della par condicio; principi che risulterebbero violati qualora si riconoscesse, in capo ad un solo creditore, la possibilità di conservare il proprio diritto su di una parte del patrimonio, in tal modo sottratta alla concorsualità..

*

Alla luce di quanto precede, sussistono tutti i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

Compete al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII) la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto.

Si deve ordinare al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e), di corrispondere ("consegnare") sul conto corrente che il liquidatore aprirà e comunicherà le somme eccedenti rispetto a quelle necessarie al mantenimento, iniziando dalla mensilità corrispondente alla pubblicazione della presente sentenza e pedissequo decreto, rimanendo il residuo dovuto al debitore.

Può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta in proprio ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.



Con riguardo infine alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi che il ricorrente ha proposto un piano di quattro anni e pertanto, pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dall'apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.

*

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara** aperta, per la durata di quattro anni, la procedura di liquidazione controllata di **GIRONI LUCA** (C.F.: GRNLCU87M21F205B), residente in Cologno Monzese (MI), Viale Emilia n.55;

e **dichiara** altresì la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Patrizia Fantin;

3) **nomina** liquidatore la Dott.ssa Denise Mapelli con studio in Monza, Via Caronni n.10;

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte dei patrimoni in liquidazione;

e in particolare ordina

al datore di lavoro del ricorrente di corrispondere al debitore le somme mensili determinate dal G.D. come da separato provvedimento e di versare al liquidatore le somme eccedenti a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o seguita sui beni compresi nella procedura;

7) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;

- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla



predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.

- valuti l'opportunità della chiusura del conto corrente in essere, al fine di evitare la maturazione di ulteriori costi e spese.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, il quale provvederà a darne immediata comunicazione al giudice dell'esecuzione della procedura sopra emarginata.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2024

Il Giudice estensore
Dott.ssa Patrizia Fantin

Il Presidente
Dott.ssa Caterina Giovanetti

